

Recupero di fauna selvatica

Domanda: Desidererei conoscere se il mero recupero di un selvatico all'interno di una zona ove vige il divieto di caccia (es. Oasi di protezione, Zona di ripopolamento e cattura, Parco, ecc...) senza il preavviso all'autorità competente, possa essere considerato l'ultimo atto dell'esercizio venatorio e quindi reato sanzionato dall'art. 30 lett.d) della legge 157/92.

Il solo fatto che un regolamento provinciale vieti il recupero della selvaggina morta all'interno di zone di divieto senza relativa autorizzazione, anche se la stessa selvaggina è stata colpita in territorio libero di caccia non dovrebbe "depenalizzare" quindi l'illecito penale riducendolo ad amministrativo.

Risposta (a cura dell'Avv. Valentina Stefutti): La Sua impostazione deve ritenersi assolutamente condivisibile. In disparte quanto espressamente vietato dal vigente regolamento provinciale, è bene ricordare come nel novero dell'attività venatoria, sia per espressa previsione normativa che per consolidata giurisprudenza (v. da ultimo, Cass. pen. III, 22 febbraio 2006 n.6762) non rientrano solo le attività tese all'abbattimento e alla materiale apprensione di esemplari di fauna. In buona sostanza, il concetto di attività venatoria fatto proprio dalla legge quadro deve essere correttamente inteso in senso ampio, ricomprendendo qualsiasi attività, desumibile dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo, che appaia diretta al suindicato fine. Sono fatte salve le sanzioni di cui all'art.30 della legge quadro 6 dicembre 1991 n.394 nel caso in cui la condotta in parola venga posta in essere all'interno di un'area protetta.

Valentina Stefutti

Pubblicato il 29 gennaio 2007

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.